

Comunicato stampa dell'11 maggio 2012

Consob: parte la seconda tranche della semplificazione normativa. Approvate le modifiche regolamentari per razionalizzare e alleggerire gli adempimenti degli operatori e per favorire l'accesso al mercato

La Commissione ha approvato la seconda tranche della semplificazione degli adempimenti regolamentari a carico degli operatori al fine di razionalizzare la disciplina vigente e favorire l'accesso al mercato di imprese e risparmiatori.

Le modifiche ai regolamenti Consob intervengono sulla disciplina degli emittenti e dei mercati con tre obiettivi: eliminare le disposizioni non previste dalla normativa comunitaria (goldplating) e non giustificate da specificità del mercato italiano; razionalizzare gli adempimenti delle società quotate al fine di ridurne gli oneri; preservare la tutela degli investitori insieme all'efficienza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali. E' stata inoltre effettuata una revisione della disciplina dell'informativa societaria con l'accorpamento di tutte le disposizioni che prevedono comunicazioni al pubblico e alla Consob, mantenendo inalterati i relativi obblighi.

Un primo pacchetto di modifiche regolamentari era stato approvato dalla Commissione nello scorso gennaio - al termine di un confronto con il mercato avviato nel 2011 con la costituzione di tavoli tecnici - e aveva riguardato la disciplina dei prospetti, delle ammissioni a quotazione, degli obblighi informativi e dei mercati regolamentati (delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012).

Le materie oggetto delle nuove modifiche, approvate a seguito di un'ampia consultazione con il mercato, sono: gli obblighi informativi, le offerte pubbliche, i diritti dei soci, gli emittenti titoli diffusi.

1. Obblighi informativi:

- sono state unificate in un unico corpo normativo le comunicazioni al pubblico e alla Consob con la soppressione degli articoli da 90 a 101 del regolamento emittenti;
- diffusione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti: viene meno l'obbligo di commento dei rumors, fermo restando il potere della Consob di chiedere la diffusione di informazioni quando sussiste il rischio che il pubblico sia indotto in errore;
- assetti proprietari: sono stati eliminati gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti non previste dalla direttiva Transparency (soglie del 35%, 40%, 45% e 75%);
- patti parasociali: dal 1° luglio 2013 entra in vigore una nuova disciplina sulla pubblicità dei patti parasociali che semplifica gli adempimenti a carico degli aderenti;
- operazioni straordinarie e acquisto di azioni proprie: sono semplificati alcuni adempimenti informativi delle società quotate, senza pregiudicare il livello di trasparenza societaria;





- per agevolare lo sviluppo delle piattaforme di negoziazione quale canale di finanziamento alternativo alla quotazione delle medie imprese, sono razionalizzati gli obblighi a carico dei gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e degli internalizzatori sistematici.

2. Offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita e di acquisto e scambio:

- offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita di Oicr aperti (fondi di investimento, Sicav) e prodotti assicurativi: è ridotto da 250.000 a 100.000 euro l'ammontare minimo di sottoscrizione richiesto ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, allineando così la norma alla disciplina comunitaria in vigore dal 1º luglio 2012;
- offerte pubbliche d'acquisto e scambio: viene esteso l'ambito applicativo dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un documento di offerta per le operazioni di buy-back di strumenti finanziari non equity, in linea con la normativa comunitaria:
- procedura delle offerte pubbliche di acquisto e scambio: si semplifica il contenuto della comunicazione iniziale dovuta dall'offerente, eliminando le informazioni che saranno incluse nel documento di offerta; cade l'obbligo di comunicazione dell'attestazione sull'impegno di pagamento del corrispettivo, in linea con l'ordinamento comunitario; si prevede l'eliminazione dell'onere di comunicazione all'emittente dell'avvenuta offerta, essendo la notizia già diffusa al mercato con apposito comunicato;
- pubblicazione del documento d'offerta: dal 1° luglio 2013 l'obbligo di pubblicare l'avviso sui quotidiani, non previsto dalla disciplina comunitaria, sarà sostituito da un comunicato al mercato.

3. Diritti dei soci:

- quote di possesso necessarie per la presentazione delle liste: nell'ottica di semplificare la disciplina, è stata adottata la soglia unica dell'1% per tutte le società con capitalizzazione compresa tra 1 e 15 miliardi di euro; per le società con capitalizzazione inferiore si introduce la soglia unica del 2,5%. Rimangono inalterate le disposizioni che prevedono la soglia dello 0,5% per le società con elevata capitalizzazione, la soglia del 4,5% in presenza di particolari condizioni e la disciplina speciale prevista per le società cooperative. Per le società neo-quotate si prevede, infine, la facoltà di adottare una percentuale non superiore al 2,5% limitatamente al primo rinnovo del CdA dopo la quotazione;
- le informazioni da inserire nel verbale assembleare sono semplificate così come la pubblicazione degli accordi sugli incroci azionari e il relativo stoccaggio, quando costituiscono una duplicazione di adempimenti già previsti da altre disposizioni.

4. Emittenti titoli diffusi presso il pubblico in misura rilevante:

- definizione di "emittente titoli diffusi": è stata elevata da 200 a 500 la soglia relativa al numero di azionisti e di obbligazionisti rilevante per l'applicazione della disciplina;





- utilizzo del sito internet: si consente agli emittenti titoli diffusi di utilizzare per la pubblicazione delle informazioni il proprio sito internet dell'emittente, ovvero, in alternativa, uno Sdir (Sistema per la diffusione delle informazioni regolamentate).

La delibera della Commissione e i testi aggiornati dei regolamenti sono disponibili sul sito internet www.consob.it unitamente agli esiti della consultazione avviata nello scorso marzo.

Roma, 11 maggio 2012

